

ALLEGATO <sup>A)</sup> ALLA DELIBERA  
N° 16/CC DEL - 2 MAR. 2009



SEGRETARIO GENERALE  
(d.ssa Zanin/Lauretta)



# Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -



## REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco  
*MENEGAZZI Paolo Silvio*



# **REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE**

## **Premessa**

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consente di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

## **ART 1**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

## **ART. 2**

### **Distanze delle piante dai fossi**

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall' art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.
3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.



6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

### **ART. 3**

#### **Divieti assoluti e permessi**

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D Lgs n.152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. E' vietato ridurre il volume di vaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire e D.I.A., verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
7. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di vaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di vaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
8. E' inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 2 punto 2.
9. Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

- a) m. 2 dal ciglio dei fossi pubblici e delle strade pubbliche;
- b) m. 1,5 dal ciglio dei fossi privati e delle strade private.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2.

10. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

11. E' vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 – 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 9 lettere a) e b) del presente articolo.

### **ART. 4**

#### **Manutenzione ed esercizio**

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.

#### **ART. 5**

##### **Tombinature dei fossati**

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 6.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
  - relazione tecnica illustrativa
  - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
  - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze
  - documentazione fotografica dello stato di fatto
  - stato di progetto
  - relazione idraulica
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

#### **ART. 6**

##### **Fossati insufficienti**

1. Il Comando di Polizia Locale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.



3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, l'adeguamento necessario resterà in carico ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1 comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, coloro che hanno diritto di condurre acque in tali fossi sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso.

6. Qualora taluno dei proprietari non provveda alla manutenzione, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato la spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con A.R. assegnerà un termine entro il quale provvederà, attribuendogli la spesa sostenuta.

8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

## ART. 7

### Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie.

b. Salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare c. Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali.

d. Le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte all'art. 2

2. Per la realizzazione di siepi e filari alberati di nuovo impianto, oltre al rispetto alle distanze d'impianto prescritte nell'articolo 2, si dovrà far riferimento alle tipologie e alle specie previste nell'**ALLEGATO del presente regolamento.**

## ART. 8

### Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;

- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;

- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

#### **ART. 9**

##### **Violazioni ed ammende**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

#### **ART. 10**

##### **Esecuzione forzosa**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

#### **ART. 11**

##### **Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della delibera di approvazione.

#### **ART. 12**

##### **Adeguamento delle situazioni esistenti in attuazione al presente regolamento**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari provvederanno a comunicare al Comune l'esistenza di tombature di cui all'Art. 5 producendo la documentazione comprovante l'autorizzazione in essere.

In assenza di autorizzazione comunale, entro tale termine, provvederanno ad attivare l'iter autorizzativo così come previsto all'art. 5 del presente regolamento.

#### **ART. 13**

##### **Rinvio ad altre norme**

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.

## ALLEGATO

### al REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE.

#### TIPOLOGIE DI SIEPI E ALBERATE AGRARIE CONSIGLIATE

Le siepi campestri sono impianti lineari, costituiti da alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, posti ai confini dei campi, lungo i margini delle strade di campagna o lungo gli argini dei fossi, generalmente sono a filare unico talvolta a più filari.

Di seguito vengono descritte quattro tipologie di impianti che, seppur non vincolanti, possono servire da indicazione a coloro che intendono realizzare le siepi.

**Siepi basse.** Sono costituite da soli arbusti, generalmente non superano i 3-4 m di altezza.

Utilizzando una composizione di varie specie si possono creare degli ambienti attraenti per la fauna selvatica che trova cibo e riparo e per le api che vanno a bottinare durante i periodi di fioritura. Distanza tra le piante 1,5 m.

**Siepi medie.** Sono composte da alberi tenuti a ceppaia intervallati o meno con arbusti, raggiungono altezze di 5- 6 metri, gli alberi a ceppaia vengono tagliati ogni 4-5 anni. Sono adatte per la produzione di legna da ardere, per paleria e assumono anche un ruolo di frangivento medio.

Distanza tra le piante 2 m

**Siepi alte:** composte da arbusti alternati ad alberi tenuti a ceppaia e alberi d'alto fusto, l'altezza raggiunta è di 10-15 m. Gli alberi a ceppaia vengono trattati come nelle siepi medie, mentre gli alberi d'alto fusto vengono lasciati crescere liberamente. La siepe assume un elevato valore naturalistico e paesaggistico, necessita però di maggiore spazio rispetto alle precedenti.

Distanza tra le piante 2 m intercalando tra gli alberi sempre un arbusto.

**Viali alberati:** sono costituiti da soli alberi d'alto fusto eventualmente intercalati da arbusti.

Hanno un elevato valore paesaggistico essendo elementi dominanti visibili da grandi distanze, sono impiegati come frangivento alti o per ripristinare i filari storici come ad esempio quelli con il gelso.

Le distanze d'impianto sono variabili tra i 4-6 m.

#### Elenco delle specie autoctone o storicamente presenti nel nostro territorio.

##### specie nome comune \*

*Acer campestre* acero campestre A

*Alnus glutinosa* ontano nero A

*Carpinus betulus* carpino bianco A

*Cornus sanguinea* sanguinella C

*Corylus avellana* nocciolo C

*Euonymus europaeus* fusaggine C

*Frangula alnus* frangola C

*Fraxinus oxycarpa* frassino ossifillo A

*Juglans nigra* noce nero A

*Juglans regia* noce comune A

*Ligustrum vulgare* ligustrello C

*Lonicera xylosteum* caprifoglio peloso C

*Morus alba* gelso bianco A  
*Morus nigra* gelso nero A  
*Platanus acerifolia* platano A  
*Populus alba* pioppo bianco A  
*Populus nigra* pioppo nero A  
*Prunus avium* ciliegio selvatico A  
*Quercus robur* farnia A  
*Rhamnus cathartica* spincervino C  
*Robinia pseudoacacia* robinia A  
*Salix alba* salice bianco A  
*Salix cinerea* salice cinerino C  
*Salix purpurea* salice rosso C  
*Sambucus nigra* sambuco C  
*Tilia cordata* tiglio comune A  
*Tilia platyphyllos* tiglio riccio A  
*Ulmus minor* olmo campestre A  
*Viburnum lantana* lantana C  
*Viburnum opulus* pallon di maggio C  
(A) ALBERO  
(C) ARBUSTO

